



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
tra
la PREFETTURA DI AVELLINO U.T.G.
e
la SOCIETÀ CONSORTILE VALLO DI LAURO SVILUPPO SPA

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**





Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- la Prefettura di Avellino, nella persona del Prefetto S.E. dott. Carlo SESSA;
- la società consortile “Vallo di Lauro Sviluppo Spa” nella persona del presidente del consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Ferraro;

PREMESSO

- che la società consortile “Vallo di Lauro Sviluppo Spa”, a prevalente capitale pubblico, con sede legale alla Piazza Municipio presso la casa comunale del Comune di Lauro (AV), è soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta – Salerno (A 30)”;
- che le opere da realizzare determinano, per il volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sul territorio di competenza dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- che gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della Provincia di Avellino e di quelle vicine e non debbono, pertanto, essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia del comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici, da parte della criminalità organizzata frappono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che le verifiche e le cautele antimafia vanno estese “all'intera filiera” degli esecutori e dei fornitori, tenendo conto che è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'affidamento dei lavori e che quindi vanno sottoposte alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011, e ss.mm.ii.;
- che, pertanto, si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei “Protocolli di legalità”;
- che l’art. 15 della legge 241/1990, relativo agli “accordi tra amministrazioni”, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione nel preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, l’erogazione di forniture e servizi pubblici.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Il presente Protocollo di legalità si applica a tutti gli appalti, servizi e forniture conferite dalla società consortile “Vallo di Lauro Sviluppo Spa” che interessano la Provincia di Avellino aventi un importo superiore ad Euro 150.000 al netto dell’ IVA, salvo quanto previsto dal successivo art. 5;

ART. 2

1. la società consortile “Vallo di Lauro Sviluppo Spa” si impegna ad inserire negli atti contrattuali con gli affidatari dei lavori una clausola con la quale è previsto l’obbligo di attenersi alle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Legalità volto al contrasto dell’infiltrazione criminale nei lavori, servizi e forniture; inoltre la citata società consortile inserirà nei contratti con gli affidatari l’obbligo di rispetto da parte di questi ultimi di quanto disposto dall’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs 218/2012 con riferimento ai rispettivi assetti societari: al rispetto del predetto obbligo sono tenuti anche i soggetti a cui gli affidatari intendano concedere lavori, servizi o forniture in subappalto ed i loro subcontraenti.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, la società consortile si impegna altresì ad inserire nel contratto con gli affidatari dei lavori apposita clausola, da prevedere anche nei contratti di subappalto e subcontratto in forza della quale, nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto sia risolto di diritto e sia applicata a carico dell’impresa oggetto di informativa interdittiva una penale forfettaria pari al 10% dell’importo delle prestazioni effettuate e fatto salvo il maggior danno. Tale importo potrà essere detratto direttamente dalle somme dovute



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

in relazione alla prima erogazione utile; il predetto meccanismo di detrazione opererà a tutti i livelli in egual misura avendo origine dalla comunicazione dell'interdittiva.

3. Una volta applicata la predetta penale ed accertato il carattere definitivo del provvedimento di interdittiva della Prefettura, anche con sentenza passata in giudicato, in presenza di eventuali ricorsi da parte del soggetto interessato, i proventi derivanti dall'applicazione della stessa saranno impiegati per rifondere i danni subiti dalla società consortile Vallo di Lauro Sviluppo Italia S.p.a. nonché, sulla base delle indicazioni della Prefettura, per sostenere eventuali oneri o spese ai fini della prevenzione e del contrasto dell'infiltrazione criminale con riferimento ai lavori di competenza commissariale.
4. La società consortile si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di appalti, subappalti e sub contratti, a non procedere al recesso del contratto qualora ricorra l'ipotesi disciplinata dal 3 comma dell'art 94 del d.lgs.159/2011. Tale facoltà di non recesso potrà essere esercitata solo in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art 32 del d.l. n. 90/2014.

ART. 3

Per i subappalti di importo inferiore o uguale alla soglia di € 150.000 al netto di IVA se dovuta, l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 118 del D.LGS. n.163/2006 sarà rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione della non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come modificato dal D. Lgs 218/2012;

ART. 4

Qualora nei termini stabiliti dagli artt.88 e 92 d.lgs.6 /9/2011 n. 159 ,come modificati dagli artt.2 e 3 del d.lgs.13/10/2014 n. 153, non venga rilasciata la documentazione antimafia da richiedere mediante consultazione nella Banca Dati Nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del D.Lgs n. 159/2011, si potrà procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subappalto, previa esibizione dell'autodichiarazione rilasciata dall'impresa interessata della non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art.67 del d.lvo.n. 159/2011.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 5

1. Per svolgere le attività di cui al 2 comma del presente articolo, le imprese devono essere iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (*white list*), istituito ai sensi dell' art. 1 della l. 190/2012;
2. Per le attività imprenditoriali, di seguito elencate, le informazioni antimafia relative alla stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti di qualsiasi importo, sono obbligatoriamente acquisite attraverso la consultazione, anche in via telematica, del suddetto elenco istituito presso la Prefettura-UTG della provincia ove ha sede legale l'impresa interessata:
 - ✓ trasporto di materiale a discarica;
 - ✓ trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 - ✓ fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - ✓ fornitura e trasporto calcestruzzo;
 - ✓ fornitura e trasporto bitume;
 - ✓ noli a freddo di macchinari;
 - ✓ fornitura di ferro lavorato;
 - ✓ noli a caldo;
 - ✓ autotrasporti;
 - ✓ servizi di guardiania di cantiere.

ART. 6

Qualora a seguito delle verifiche antimafia effettuate, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., emergano elementi certi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la Prefettura ne darà immediata comunicazione sia alla società consortile "Vallo di Lauro Sviluppo Spa" - la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura di beni e/o servizi, salvo quanto previsto dal 4° comma del precedente art.2 - sia agli ulteriori soggetti indicati nell' art.91, comma 7 bis del d.lvo.n.159/2011.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 7

1. La Società Consortile Vallo di Lauro Sviluppo Spa”, per ogni specifico affidamento di competenza, si impegna a comunicare, ai sensi del successivo punto 3, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anche ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell' impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, nell' ambito di competenza, di cui agli artt. 317 c.p.,318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 319 ter c.p.,319 quater c.p., 320 c.p.,322 c.p.,322 bis c.p.,346 bis c.p.,353 c.p.,e 353 bic c.p..
2. Nei casi di cui al precedente comma l' esercizio della facoltà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione;
3. A tal fine, la Prefettura di Avellino, avuta comunicazione da parte della Società Consortile “Vallo di Lauro Sviluppo Spa” della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva ,ne darà comunicazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se,in alternativa all' ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la predetta società consortile e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all' art.32 del d.l.90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

ART. 8

1. Al fine di consentire un costante monitoraggio delle attività di cantiere, gli elementi inerenti le opere da realizzare, la ditta, i mezzi del subappaltatore che avranno accesso al cantiere stesso, saranno riportati nel Piano operativo di sicurezza dei subcontraenti.
2. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, la Prefettura disporrà accessi e accertamenti nel cantiere interessato dall'esecuzione dell'opera pubblica avvalendosi a tal fine dei nuclei interforze ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.
3. La Prefettura pertanto in tale ambito provvede a:
 - a) Verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) Verificare la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c) Incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - d) Curare l'attività di coordinamento istituzionale;



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- e) Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- f) Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia;
- g) Operare verifiche sull'effettuazione dei controlli della qualità delle opere previsti dalla normativa vigente in materia senza ulteriori oneri.

ART. 9

Le norme del presente Protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvalimento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

ART. 10

la società consortile "Vallo di Lauro Sviluppo Spa si impegna a riportare nei bandi o comunque negli atti di gara le clausole del presente protocollo che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese contraenti in sede di stipula dei contratti di appalto o subappalto di lavori, servizi e forniture.

ART. 11

Qualora la società consortile "Vallo di Lauro Sviluppo Spa non ottemperi agli impegni derivanti dal Protocollo medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura procederà all'unilaterale denuncia del Protocollo recedendo dagli impegni assunti.

Avellino, 15 giugno 2016

IL PREFETTO
Dott. Carlo Sessa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della Società Consortile "*Vallo di Lauro Sviluppo S.p.A.*"
Avv. Giuseppe Ferraro
